



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1556

Disposizioni finalizzate alla regolamentazione dell'attività dei social media al fine di evitare censure ingiustificate e in difesa della libertà di opinione e di parola

18/12/2022 - 03:40

Indice

1. DDL S. 1556 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1556	4

1. DDL S. 1556 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1556
XVIII Legislatura

Disposizioni finalizzate alla regolamentazione dell'attività dei social media al fine di evitare censure ingiustificate e in difesa della libertà di opinione e di parola

Iter

3 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1556

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 157 del 22 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

COMUNITA' TELEMATICHE E SOCIAL NETWORKS , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , LIBERTA' DI PENSIERO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 3 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1556

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1556

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE BERTOLDI** e **CIRIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2019

Disposizioni finalizzate alla regolamentazione dell'attività dei *social media* al fine di evitare censure ingiustificate e in difesa della libertà di opinione e di parola

Onorevoli Senatori. - Da alcuni anni, nell'ambito delle funzioni di promozione e sostegno all'attività politica, che rientrano nella sfera civile e democratica, si assiste a fenomeni ingiustificati e sgradevoli, e pertanto inaccettabili, che riguardano i meccanismi che regolano l'attività dei *social media* in relazione ai blocchi predisposti nei confronti di migliaia di utenti che esprimono liberamente la loro opinione e il proprio pensiero politico, in maniera anche rigorosa, ma nel rispetto della diversità di giudizio altrui. Si pongono pertanto una serie di interrogativi sull'effettiva efficacia degli strumenti messi a disposizione, ad esempio, della piattaforma più famosa a livello mondiale, *facebook*, al fine di proteggere e tutelare la propria *community*. Dal punto di vista tecnico, lo strumento principale è la segnalazione ed è in base a questa che l'azienda procede poi alla disattivazione del profilo, in attesa che vengano rimossi i *post* (testi, foto, video) ritenuti non corretti e per questo segnalati da altri utenti. Tuttavia, ad avviso del presentatore della presente iniziativa legislativa, appare evidente come tali decisioni intraprese da parte dei *social media* (*facebook* o *google* ad esempio) avvengano troppo spesso in maniera arbitraria e univoca, arrogandosi il diritto di scegliere cosa non debba essere visto o letto e cancellando qualsiasi contenuto che non sia rispettoso delle ambigue e poco trasparenti linee guida fornite dalle stesse imprese che controllano il servizio. Risultano, infatti, piuttosto vaghi i regolamenti e le procedure adottate da *facebook*, né sono chiari i processi decisionali che determinano quali contenuti abbiano « diritto di cittadinanza » e quali invece debbano essere rimossi. Questa mancanza di trasparenza, unitamente alle dichiarazioni di alcuni dirigenti di queste aziende, sono la dimostrazione che certe decisioni sono prese e attuate con un approccio parziale, oltre che unilaterale. In tale quadro, il presente disegno di legge intende porre un argine a tale condotta giudicata intollerabile, in cui emerge la figura di nuovi poteri privati che, per forza e diffusione, sono in grado attualmente di attentare alla libertà del singolo, partendo dal presupposto che, all'interno della nostra tradizione politico-costituzionale, siamo comunque abituati alla tutela delle libertà nei confronti del potere pubblico. La cosiddetta *rule of law* (intesa quale sistema di regole che disciplinano l'esercizio del potere pubblico in genere, in particolare attraverso la pubblica amministrazione) necessita pertanto di essere applicata anche nei riguardi dei *social media*, per mantenere la ricchezza universale della rete, evitando quindi censure, blocchi o rimozioni di opinioni espresse liberamente, senza ledere i principi della democrazia e della convivenza civile.

Il presente disegno di legge è composto da due articoli e, all'articolo 1, detta principi e finalità, nonché disposizioni finalizzate a regolamentare l'attività e gli interventi dei *social media* nell'ambito delle decisioni di censura sulle pagine degli utenti registrati che esprimono o condividono, in modo civile e corretto, il proprio libero pensiero su argomenti di loro interesse, anche con riferimento alla sfera politica, senza tuttavia esprimere concetti o condividere atti violenti, offensivi, dannosi per gli altri o di istigazione a qualsiasi forma di odio, razzismo o intolleranza.

Il successivo articolo 2 dispone, al comma 1, il divieto di censura, blocco, rimozione, impedimento o interdizione da parte dei *social media*, nei riguardi degli utenti, fruitori della piattaforma *social*, che esprimono, sulla pagina o sul proprio profilo personale, opinioni, programmi, espressioni di libero pensiero, anche aventi natura politica, non offensivi, oltraggiosi o intimidatori nel rispetto della diversità d'opinione altrui. Il comma 2 prevede, nell'ambito del controllo delle inserzioni e d'uso applicate agli utenti, previste dai *social media*, che, nel caso si verifichino pubblicazioni di video o condivisioni di argomenti di natura sociale o politica ritenute offensive o in grado di ledere la dignità degli altri, la società responsabile dei servizi invii una comunicazione preventiva di diffida all'utente interessato, senza tuttavia procedere a qualsiasi rimozione o blocco.

Infine, il successivo comma 3 demanda all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di apposite linee guida per le finalità previste dalla presente legge, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative nei confronti dei *social media* che violano le disposizioni dell'articolo 2.

Il presente disegno di legge interviene all'interno del difficile rapporto tra *internet* e democrazia, nella convinzione della necessità di porre un freno al potere dei *social media*, considerato attualmente eccessivo e il cui impiego, soprattutto nell'attività politica, ha assunto un ruolo sempre più importante negli ultimi anni, ma che tuttavia proprio a causa di un'eccessiva supremazia, assume decisioni di censura in maniera unilaterale e senza alcun tipo di controllo, alimentando un crescente allarme e un senso di impotenza tra gli utenti, a causa del ruolo ambiguo proprio dei *social network*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge prevede disposizioni volte a regolamentare l'attività e gli interventi dei *social media* nell'ambito delle decisioni da essi intraprese di censura, blocco o cancellazione di contenuti sulle pagine degli utenti registrati che esprimono o condividono, in modo civile e corretto, il libero pensiero su argomenti d'interesse, anche con riferimento alla sfera politica, senza tuttavia esprimere concetti o promuovere comportamenti violenti, offensivi o dannosi per gli altri o d'istigazione a qualsiasi forma di odio, razzismo o intolleranza di ogni genere.
2. Lo Stato, nell'ambito dell'attività dei servizi resi dai *social media*, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, al fine di evitare decisioni discriminatorie che violano la libertà di espressione, tutela gli utenti nella pubblicazione interattiva di opinioni, comunicazioni e contenuti, aventi natura sociale o politica, la cui diffusione non determini effetti lesivi o dannosi nei confronti di altri utenti, dalle decisioni intraprese dagli stessi *social media* di rimozione, blocco o disabilitazione di contenuti pubblicati dai medesimi utenti.

Art. 2.

(Disposizioni di regolamentazione nei confronti dei social media)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto ai *social media* di disporre qualsiasi intervento di censura, blocco, rimozione, impedimento o interdizione nei riguardi degli utenti fruitori della piattaforma *software* o di prodotti, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e *software* offerti dal servizio digitale, che esprimono sulla propria pagina o sul proprio profilo personale opinioni, programmi, libero pensiero, anche aventi natura politica, non offensivi, oltraggiosi o intimidatori, nel rispetto della diversità d'opinione altrui.
2. Nell'ambito nel controllo delle inserzioni e d'uso applicate agli utenti, previste dai *social media*, nel caso si verifichino pubblicazioni di video o contenuti di natura sociale o politica ritenuti offensivi o in grado di ledere la dignità altrui, la società responsabile dei servizi invia una comunicazione all'utente interessato, senza procedere a rimozioni o blocchi dei contenuti medesimi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e

con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie per le comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite linee guida per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative nei confronti dei *social media* che violano le disposizioni di cui al presente articolo.

